COMUNE DI CA T A N Z A R O

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CASA

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO N. 3/2015 L.R. 25/11/1996 n. 32

Aggiornamento graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che si dovessero rendere disponibili nel territorio del Comune di Catanzaro.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto il concorso pubblico integrativo n. 3 per l'aggiornamento della graduatoria definitiva permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o che si dovessero rendono disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve o altre destinazioni degli alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti coloro che hanno già partecipato ai precedenti bandi di concorso, che sono collocati nell'attuale graduatoria definitiva sono tenuti, a pena di cancellazione della stessa, a ripresentare la domanda per essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione in locazione di alloggi di erp. così come previsto dall'art. 23 comma 3 della L.R. n. 32/96.

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti sotto elencati.

REQUISITI (Art. 10, L. R. n. 32/1996)

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Catanzaro o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente (si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978. n.392, non inferiore a: mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone -b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone -c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale, determinato ai sensi dell' articolo 9 della legge 32/96 , non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data

REDDITO CONVENZIONALE E MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge regionale n. 32/1996 reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982, n.94.

Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di € 12.394,97 per nucleo familiare di due componenti art. 9 comma 2 della L.R. n.32/96, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla legge regionale per aumentare tale limite.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici

In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di € 1.132,92.

CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati sarà applicato il canone di locazione stabilito ai sensi del titolo III artt. 33-34 e35 della Legge regionale n. 32/1996 e s.m.i.

PUNTEGGI DI SELEZIONE NELL'ASSEGNAZIONE

1.Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dall' articolo 19 della legge 32/96.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'art. 9 della L,R, 32/96 non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S., salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate al comma 2 dello stesso articolo per innalzare il limite di reddito, e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: **punti 3;**

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 32/96 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: **punti 2**;

3) nucleo familiare composto da: 3 o 4 persone **punti 2** - 5 o 6 persone **punti 3** - 7 o più persone **punti 4**;

4) Richiedente con la qualifica di anziano: **punti 2;**

5) Famiglia di recente o prossima formazione: **punti 2;**

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:
per un portatore di handicap: **punti 3;**
per due o più portatori di handicap: **punti 5;**

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 2.**

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: **punti 2;**

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: **punti 3**;

- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: **punti 2;**

2) coabitazione nello stesso alloggio da almeno due anni dalla pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 2**;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con: due persone a vano utile: **punti 2** - tre persone a vano utile: **punti 3** - quattro o più persone a vano utile: **punti 4**;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruenti di un alloggio di servizio: punti **4;**

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2e 3 della medesima lettera b).La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente oda provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

b) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

- richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto)**: punti 2.**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda, redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta, occorre allegare obbligatoriamente:

1) **Attestazione ISE/ISEE completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica** di tutto il nucleo familiare (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 7.11.2014 operativo dal 1° gennaio 2015) riferita all'anno d'imposta precedente;
2) **Copia documento di identità personale**

In caso di appartenenza a particolari categorie ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiarare nella domanda e allegare:

1) **certificato di matrimonio o certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio se** nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21, L.R. n. 32/1996;

2) verbale della situazione di gravità e ridotte o impedite capacita motorie - Art 8 Legge 5/2/1992 n. 104 e s.m.e i. certificata dalla competente autorità sanitaria se nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche;

3) in caso di particolare condizione dell'alloggio (alloggio inidoneo, antigienico, atto di sgombero ecc....) **ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiarare nella domanda e allegare** la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo predisposto dal comune di Catanzaro che può essere ritirato presso il Settore Politiche Sociali – Ufficio Casa – Via Fontana Vecchia n. 50 o scaricato dal sito del comune di Catanzaro - www.comunecatanzaro.it a partire dalla pubblicazione del bando.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro. Detto termine è prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero e residenti nell'area europea e di sessanta giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

La domanda di partecipazione al bando debitamente compilata, corredata dalla documentazione richiesta ed integrata con eventuale altra documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi sottoscritta con firma autentica nelle forme di legge, dovrà essere trasmessa o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: - Settore Politiche Sociali e Casa Via Fontana Vecchia n. 50 CZ - o presentata direttamente al Servizio Protocollo del Settore Politiche Sociali o all'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, entro i termini sopra indicati.

Le domande pervenute dopo la scadenza del bando **saranno escluse**

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal richiedente, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali" o comunque acquisiti dall'Amministrazione saranno utilizzati dal Settore Politiche Sociali e Casa per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione alloggi di ERP di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità a perseguire il fine per il quale vengono richiesti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì l' esclusione dal concorso. Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, cosi come stabilito dall'art. 8, comma 1 lettere a) c) d) e art. 18, lettere 4) e 5) della L. R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 della Legge regionale n. 32/1996.

La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibere della Giunta Regionale nn. 3181/1980, 3264/1980, 4028/1980 e 5063/1980 e con circolare ERP n. 5/1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U.R. n. 55/1980 e n.9/1981.

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

Dalla Sede Municipale, _____

Il Funzionario incaricato P.O. Politiche Abitative

Dott/ssa Rosanna Oliverio

Il Dirigente

Dottor Antonino Ferraiolo